

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventitre, addì diciannove del mese di ottobre alle ore 17:45, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone: Sigg. Cacitti Luigi, Presidente, Clara D'Agaro, vicepresidente, Casanova Fabio, componente, Mareschi Giuseppe, componente;

Presiede il sig. Cacitti Luigi, Presidente

Presente il Direttore con voto
consultivo dott. Erika Andenna

Assiste il Segretario consorziale facente funzioni dott. Vanessa Giorgis.

OGGETTO Approvazione convenzione ex art.7

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

Il Consorzio dei Boschi Carnici è proprietario di un importante patrimonio formato da beni mobili ed immobili tra i quali il Complesso "APLIS" in Comune di Ovaro, proprietà silvo-pastorale e fabbricati in quota in diversi Comuni della Carnia;

che tale patrimonio richiede costanti interventi di manutenzione e pianificazione degli stessi comportando la necessità di individuare figure tecniche qualificate che possano valutarne la priorità al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio da un lato e la messa in sicurezza degli immobili dall'altro;

Riscontrato che attualmente il Consorzio si trova in una situazione di oggettiva difficoltà dovuta ad un notevole carico di lavoro legato in particolare:

- al recente pensionamento di un'unità lavorativa non ancora sostituita e che si è in procinto di avviare una nuova procedura per la copertura del posto in argomento, in esecuzione a quanto previsto dal piano triennale delle assunzioni;
- alle difficoltà relative al personale dovute ad un orario di lavoro ridotto, non completa conoscenza delle procedure dovuta all'assunzione di alcuni dipendenti nel corso dell'anno e dell'annualità precedente e la necessità di formazione dello stesso;
- al ruolo di soggetto attuatore del Commissario Delegato della Protezione Civile Regionale per la gestione delle opere di intervento per il ripristino dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio;
- alle nuove procedure assunte dall'Ente anche a favore dei Comuni facenti parte del Consorzio e non, quali ad esempio la valorizzazione dei Servizi Ecosistemici legati ai crediti di carbonio

DATO ATTO che a seguito di alcuni incontri per la definizione e riorganizzazione dell'Ente si ritiene necessario richiedere la collaborazione di un soggetto che possieda l'esperienza per poter supportare il Consorzio dal punto di vista tecnico ed in particolar modo per quanto concerne come sopra citato le manutenzioni degli immobili non avendo al proprio interno figure specializzate in materia;

CHE in questo modo sarà possibile ottenere diversi benefici tra i quali ad esempio una formazione continua ed una standardizzazione delle procedure e delle attività dell'ufficio grazie una consulenza tecnico operativa che verrà rivolta ai dipendenti in servizio sulla attività seguita dalla figura esterna all'Ente;

ATTESO che l'art. 27 CCRL del 19.07.2023 consente agli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, previa convenzione e con il consenso del dipendente interessato, l'utilizzo di personale assegnato da altri enti appartenenti al comparto stesso, per periodi predeterminati e per una parte del

tempo di lavoro d'obbligo, svolgendo pertanto il dipendente interessato la propria intera prestazione lavorativa ordinaria al servizio di due enti;

CHE, in tal caso, si realizza un utilizzo parziale del dipendente che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, bensì come unico rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e, contestualmente, anche presso l'ente che si è convenzionato col primo per ottenere l'utilizzo parziale del lavoratore;

CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 19.04.2023 è stato approvato il piano triennale delle assunzioni 2023/2025 che prevede, tra l'altro, In ordine alle assunzioni a tempo determinato di procedere con assunzioni con contratti di lavoro flessibile per sostituire temporaneamente dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto o per far fronte ad esigenze eccezionali o temporanee (comprese eventuali necessità derivanti dall'attuazione del PNRR), da attivarsi al verificarsi delle singole necessità, anche mediante servizi di somministrazione di lavoro, convenzioni di utilizzo ex art. 7 CCRL 26 novembre 2004 e conferimento incarichi ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e succ. mod. ed int. nonché per attivare progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti lavoro).

RILEVATO che si è convenuto per le vie brevi con la comunità di Montagna della Carnia di utilizzare il dipendente dell'Ente sovracomunale afferente al servizio patrimonio e manutenzioni nella persona del Sig. Tacus Federico;

CHE in virtù della necessità di supporto maggiore in alcuni mesi dell'anno e meno frequente in altri si ritiene di stabilire un mote ore che verrà poi rimborsato alla Comunità di Montagna a consuntivo stabilendo nel numero di massimo di 40 ore annue come concordate tra le parti e per una durata di anni 2;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;

VERIFICATO quindi il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione consorziale;

VISTI:

- il T.U.EE.LL. D.Lgs. n° 267/2000;
- CCRL Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia del 19.07.2023;
- lo Statuto consorziale;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di ricorrere alla collaborazione di un soggetto esterno che possenga l'esperienza per poter supportare il Consorzio dal punto di vista tecnico ed in particolar modo per quanto concerne le manutenzioni degli immobili di proprietà, come meglio dettagliato in premessa, non avendo al proprio interno figure specializzate in materia;
- 2) DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione ex art. 27 CCRL 19.07.2023 - parte integrante della presente determinazione - che definisce tempi, modalità, obblighi e rapporti economici e giuridici tra questo Comune e la comunità di Montagna della Carnia per l'utilizzo del dipendente dell'Ente Sovracomunale Sig. Federico Tacus dalla data di stipula dell'atto e per la durata di 2 anni per 40 ore annue;
- 3) DI PROVVEDERE con separato atto all'assunzione dell'impegno di spesa relativo agli oneri dovuti dal Consorzio Boschi Carnici alla Comunità di Montagna per l'utilizzo del personale come da convenzione stipulata;
- 4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel Bilancio e del Piao 2023/2025 in vigore;

Con altra votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva a ogni effetto di legge.

Convenzione per l'utilizzo parziale di personale dipendente ai sensi dell'art. 27 del CCRL Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia del 19.07.2023

Con il presente atto convenzionale, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge, tra:

la **COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA (COMUNITA')** con sede a Tolmezzo, (Ud), in via Carnia libera 1944 n. 29, C.F. 93021640300 rappresentata da Orlando Gonano in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente, domiciliato per la Sua carica presso la Sede della Comunità;

il **CONSORZIO BOSCHI CARNICI (UD)**, con sede a Tolmezzo (UD), in via Carnia libera 1944 s.n., C.F. 00462520305 rappresentato da Luigi Caccitti in qualità di Presidente dell'Ente, con i poteri del privato datore di lavoro domiciliato per la carica presso la sede;

Premesso

- che il Consorzio Boschi Carnici ha chiesto la possibilità di poter usufruire della prestazione lavorativa del dipendente Tacus Federico per lo svolgimento dell'attività di valutazione e pianificazione degli interventi da attuare per la manutenzione e salvaguardia degli immobili di proprietà del Consorzio e per la messa in sicurezza degli stessi;
- che il dipendente Tacus Federico ha dato il proprio consenso;
- che l'art. 27 del CCRL Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia del 19.07.2023 prevede che gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri Enti cui si applica lo stesso CCRL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- che il predetto CCRL del 19.07.2023 trova applicazione per entrambi gli Enti firmatari della presente convenzione;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 (Oggetto)

1. La presente convenzione disciplina l'utilizzo del dipendente Tacus Federico, Cat. C P.Ec. affinché svolga attività di valutazione e pianificazione degli interventi da attuare per la manutenzione e salvaguardia degli immobili di proprietà del Consorzio e per la messa in sicurezza degli stessi del Consorzio Boschi Carnici.
2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCRL di comparto.
3. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base della formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

ART. 2 (Tempo di lavoro)

1. Le parti possono organizzare il personale di cui alla presente convenzione, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative. L'attività sarà svolta prevalentemente presso la sede della Comunità.
2. Il dipendente interessato dovrà provvedere a registrare l'inizio e il termine del proprio orario di lavoro per il Consorzio Boschi Carnici presso la sede della Comunità timbrando con l'apposito codice.

ART. 3 (Gestione del personale)

1. L'assegnazione del dipendente avverrà per un massimo di 40 ore annue.
2. Le modalità operative dell'utilizzo di cui trattasi, vengono gestite e concordate dai firmatari la presente convenzione, con i poteri del privato datore di lavoro.
3. La gestione della convenzione non prevede la costituzione di strutture comuni.

ART. 4 (Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità fino al 31.10.2025 a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La durata della presente convenzione potrà essere modificata previo accordo tra le parti.

3. La presente convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
- per cessazione/sospensione per aspettativa del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
 - per scadenza;
 - per risoluzione consensuale da parte degli enti convenzionati;
 - recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
4. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo PEC, di almeno 7 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 5 (Oneri finanziari)

1. Gli oneri finanziari riferiti all'utilizzo del dipendente e posti a carico del Consorzio sono comprensivi di tutti gli elementi riferibili alla retribuzione globale di fatto in godimento, oltre ai relativi oneri riflessi ed IRAP, rapportato alle ore di effettivo utilizzo.
2. La Comunità provvederà a introitare il compenso corrisposto dal Consorzio e a corrispondere quanto dovuto al lavoratore interessato.

ART. 6 (Disposizioni generali e finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.
2. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni di istituto e pertanto il trattamento di dati di terzi, di qualunque natura essi siano, è autorizzato in forza di legge.

I dati trattati dal dipendente e da eventuali sostituti nella medesima posizione riguardanti il Consorzio utilizzatore sarà, se necessario all'espletamento delle mansioni, raccolti presso il Consorzio Boschi Carnici per le finalità proprie della presente convenzione. A tal fine, vengono individuati quali Responsabili del trattamento dei dati i legali rappresentanti dei due enti firmatari.

Per la Comunità di Montagna della Carnia

Per il Consorzio Boschi Cranici

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO F.F.
F.to dott. Vanessa Giorgis

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 20.10.2023 al 04.11.2023

Tolmezzo, lì 04.11.2023

L'INCARICATO
F.to Paola Gardel

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
